



# LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ DI CALCIO NEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA INTRODUZIONE<sup>1</sup>

PASQUALE STANZIONE

SOMMARIO: 1. Il sistema della giustizia sportiva. – 2. Il ruolo della giustizia ordinaria.

1. Un'introduzione al tema, suggerito nel titolo del convegno, non può scendere ad esaminare le caratteristiche, i profili analitici, le tesi prospettate e le visioni avanzate: si deve invece limitare a segnalare i problemi, i punti critici, lasciando ai relatori il dispiegarsi delle argomentazioni e l'avanzare delle soluzioni.

Innumerevoli sono le questioni che, specialmente nello sport più diffuso e più seguito, si prospettano oggi, anche alla luce di una recente riforma della giustizia sportiva, che non ha più di tre anni di vita.

Tra i tanti, potrei enucleare due aspetti che a me sembrano rivestire un'importanza determinante.

Il primo, che possiamo qualificare come coerenza interna, attiene ai rapporti che si sviluppano in tema di responsabilità tra le società di calcio e il sistema ordinamentale della giustizia sportiva.

Il secondo delinea, invece, le relazioni tra le varie responsabilità, individuate dal codice della giustizia sportiva, e la normativa di diritto comune: per intenderci, dalla disciplina della responsabilità civile del codice civile. Qui, preliminarmente al discorso di dettaglio, diverrà necessario il dispiegamento di una sorta di *actio finium regundorum* con la giustizia dell'ordinamento statale.

Ma procediamo con ordine.

Quanto al primo punto, ossia la coerenza interna al sistema della giustizia sportiva, nella precedente esperienza si era determinata un'incoerenza, una discrasia o comunque si erano palesate delle criticità, ad esempio tra le corti federali, da un lato e il TNAS e l'Alta Corte, dall'altro.

Sono state esse eliminate, sono state superate con il nuovo sistema di giustizia, entrato in vigore nel 2014? Il codice di giustizia sportiva del CONI è, infatti, dell'11 giugno 2014; il codice di giustizia sportiva della FIGC è del 30 luglio 2014.

---

<sup>1</sup> Intervento introduttivo, eliminate le parole di circostanza, al Convegno del 31 maggio 2017 presso l'Università degli Studi di Salerno.



Forse, è troppo presto per pronunciarsi definitivamente in merito. Certamente, dall'osservatorio che io ho come componente del Collegio di garanzia del CONI un qual certo risultato è stato ottenuto.

Il Collegio del CONI è destinato a garantire un'uniformità applicativa del sistema di giustizia interno. Infatti, esso ha la caratteristica dell'unicità rispetto alla diversa soluzione degli organi apicali nel precedente regime.

Il Collegio funziona come suprema corte di legittimità, competente per violazione di norme di diritto, per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia: esso può riformare senza rinvio la decisione impugnata oppure rinviarla all'organo di giustizia federale competente che, in una diversa composizione, si dovrà pronunciare entro 60 giorni applicando il principio di diritto enunciato dal Collegio stesso.

In tal modo, mi sembra che si ottengano due risultati: si semplificano gli organi di vertice esofederali e si tenta di raggiungere un'omogeneità non in base a principi, ma piuttosto con norme procedurali più analitiche e cogenti.

Si potrebbe probabilmente affermare che si sia operata una specie di "civilizzazione" (la metto tra virgolette) della giustizia sportiva, creando una rete di garanzie intorno al procedimento.

Procedimento che - intendiamoci - rimane autonomo rispetto a quello statale, ma che risulta ispirato, pregno di riferimenti e di applicazioni costituzionali. Penso alla parità delle parti, al contraddittorio, al diritto di difesa, alla terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, alla motivazione e pubblicità delle decisioni, alla ragionevole durata del processo (attenzione: non si fa più riferimento alla "rapidità" della precedente disciplina): insomma, si tratta del giusto processo dell'art. 111 cost.

Ma non tutto pare che si muova lungo queste direttrici. Permangono delle criticità: ne accenno soltanto a qualcuna. Resta l'inversione dell'onere della prova. Nell'ordinamento sportivo è l'incolpato a dover provare la propria innocenza. Ancora, la pena è immediatamente esecutiva.

Interessanti sono altresì alcuni risvolti che concernono la definizione dei rapporti con quanto abbia deciso l'autorità giudiziale statale: ad esempio, la sentenza penale irrevocabile di condanna assume efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare davanti all'organo sportivo circa l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell'imputato. Mentre, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha forza di giudicato nel giudizio disciplinare circa l'insussistenza del fatto o circa la sua non commissione da parte dell'imputato.

Al tempo stesso, bisogna anche dire - questa volta a favore dell'autonomia del processo sportivo - che è riconosciuto un potere di cognizione incidentale dl giudice sportivo per ogni questione pregiudiziale - anche se riservata per legge all'autorità giudiziaria statale -, ivi comprendendo anche le questioni sulla capacità di stare in giudizio e sull'incidente di falso.



2. Quanto al secondo aspetto: e cioè le relazioni intercorrenti tra le varie responsabilità della giustizia sportiva e del codice civile. Ho detto prima che qui essenziale è definire i confini tra la giustizia sportiva e quella dell'ordinamento statale. Ed è un problema di non poco conto, anzi fortemente condizionante le applicazioni ai casi concreti.

Se si volesse, per avventura, semplificare la questione si potrebbe sostenere che le situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento generale sono riservate alla giustizia statale. Ma quali sono? Qui viene in aiuto la legge n. 280 del 17.10.2003, la quale riserva alla competenza della giustizia statale “ i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”. Mentre, per l'ambito proprio della giustizia sportiva interna, si ha riguardo all'osservazione e applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, al fine - ecco l'espressione importante - di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Ora, la legge 280 del 2003 è veramente importante, giacché riconosce e favorisce - si spera, ponendo fine alle discussioni del passato - l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO.

Inoltre, nell'art. 3 della stessa legge - una volta accantonato il famoso vincolo di giustizia, che aveva dato luogo a contrasti e perplessità nella dottrina e nella giurisprudenza - viene delineata una pregiudiziale sportiva del seguente tenore: una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva interna e intoccata la giurisdizione del giudice ordinario per i rapporti patrimoniali tra società e atleti, ogni altra controversia relativa ad atti del CONI o delle federazioni sportive non riservate agli organi della giustizia interna, è disciplinata dal codice del processo amministrativo, con giurisdizione esclusiva del TAR Lazio, titolare di una competenza funzionale inderogabile. V'è da aggiungere, per completezza, che la Corte cost. nella sentenza n. 49 del 2011 ha precisato che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non esclude che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria: quindi, non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno. Del resto, tale pretesa risarcitoria non può essere fatta valere davanti al giudice sportivo.

Tanto acclarato, il civilista si china pensoso sul coacervo delle responsabilità delle società di calcio: responsabilità diretta, responsabilità oggettiva, responsabilità presunta. E' l'art. 4 del codice di giustizia sportiva della FIGC. E' vero, si tratta di responsabilità speciali. Ma quanti contrasti, quante incertezze soprattutto nei rapporti con il sistema della responsabilità civilistica, con gli articoli 2043, 2049, 2050, 2051!



Mi limito alla responsabilità oggettiva. La società risponde per i dirigenti, per i tesserati, per il personale addetto ai servizi, ma, attenzione, anche per i comportamenti dei propri sostenitori ( i tifosi) sia sul proprio campo di gioco che in trasferta: pensate in proposito ai comportamenti discriminatori (art. 11 del codice); alla produzione di fatti violenti (art. 12); ai fatti violenti dei sostenitori (art. 14).

E' una responsabilità davvero pesante: tant'è che in sede dottrinale s'invoca l'applicazione dell'art. 2050 c.c. Si pensi al riguardo all'ipotesi in cui vi siano lesioni di un atleta per accadimenti non derivanti dagli altri atleti. Emblematico è il caso Giampà di qualche anno fa, in cui le gravi lesioni del calciatore erano state causate dall'inciampo nel cartellone pubblicitario collocato ai bordi del campo. Qui, più che invocare il principio dell' ubi commodam et ibi incommodam, basta il richiamo appunto all'art. 2050 c.c.

Certo, da taluno - anche a séguito di pronunce di qualche organo di giustizia sportiva - s'invoca un'attenuazione di tale terribile responsabilità. Penso ad una decisione della Corte federale d'appello del 19.01.2015 - io già non c'ero più - , che introduce temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, alla responsabilità oggettiva, "avuto riguardo ad un esame non formalistico, ma sostanziale dell'effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società "(Bologna F.C.).

Ma non soltanto questo: vi sono, com'è noto, l'esimente e le attenuanti dell'art. 13 codice giustizia sportiva della FIGC.

Indubbiamente residuano alcune perplessità, soprattutto quando la condotta illecita è posta in essere da persone estranee alla società e a sua insaputa: ricordiamo il caso del calcio-scommesse? Ovviamente altro è l'ipotesi del concorso nell'illecito da parte della società o ancora la violazione del principio di lealtà e probità.

Insomma, la responsabilità oggettiva è comunque un notevole appesantimento per la società di calcio.

Ma il civilista, per altro verso, non dimentica l'importanza di una vicenda giudiziaria di tanto tempo fa e che negli annali della giurisprudenza e nel ricordo degli studiosi e degli studenti è rimasta con il nome di un passaggio: dalla sciagura di Superga al caso Meroni. Qui avvenne un ribaltamento epocale del principio di relatività del rapporto obbligatorio: i diritti, le pretese e gli obblighi intercorrono soltanto tra il creditore e il debitore. E invece si pervenne all'affermazione della lesione del credito da parte di terzi, con conseguente riconoscimento proprio alla società di calcio (per la cronaca, il Torino) del risarcimento per la morte del calciatore avvenuta ad opera di terzi.

E', nella storia del diritto, una *compensatio lucri cum damno*?